



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 47/CSAT del 3 luglio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 29 giugno 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. N. Di Ronza, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società SSD CASORIA CALCIO 1979 in riferimento al C.U.81 del 5.03.2020 – gara Afro Napoli United / Casoria Calcio del 29.02.2020 – Campionato Regionale di Eccellenza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, udita la reclamante, vista la produzione in atti, letto il reclamo lo respinge per i seguenti motivi. Rileva la CSAT che la sanzione dell'ammenda e della disputa della prossima partita a porte chiuse risulta giustificata dalle condotte antisportive tenute dai sostenitori del Casoria calcio 1979 e segnalate dall'Assistente del DG n. 2. Tali condotte sono individuabili, da un lato, nelle frasi volgari ed offensive rivolte direttamente al predetto Assistente, per tutta la durata della gara. La segnalazione dell'Assistente, inoltre, contempla un'ulteriore condotta, verificatasi al 30° minuto del secondo tempo, avente come obiettivo il calciatore di colore Dlop Khadim, con la maglia n. 20 della Afro Napoli. Nei confronti di costui, l'Assistente ha segnalato distinte grida aventi contenuto evidentemente discriminatorio per il colore della pelle. Ritiene la CSAT che il referto arbitrale, nella parte contenente la citata segnalazione dell'AA2 ha pieno valore di prova privilegiata, in quanto dettagliata e non smentita da altre circostanze oggettive rilevate in reclamo; esso prova una condotta obiettivamente ascrivibile al comportamento discriminatorio di cui all'art. 28 comma 4 CGS. La segnalazione, infatti, evidenzia in maniera esaustiva la "dimensione e percezione reale" di tale condotta evidenziando come le urla (imitazione di scimmia e "bu") provenissero da un "gruppo di sostenitori" della Casoria calcio e fossero state reiterate per ben 10 secondi, ovvero un tempo apprezzabile perché le stesse avessero una precisa entità lesiva. La Corte Sportiva di Appello rileva inoltre, che i sostenitori della società reclamante erano in trasferta per cui appare di difficile individuazione l'eventuale settore da inibire nella gara interna. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il ricorso; ordina addebitarsi la relativa tassa.

Così deciso in Napoli, in data 29.06.2020

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo**

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. N. Di Ronza, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD VIRTUS GOTI 1997 in riferimento al C.U.69 del 6.02.2020 – gara Virtus Goti 97 / Teano Calcio del 1.02.2020 – Campionato Regionale di Promozione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la comparizione personale del Commissario di campo e dell'assistente di linea, hanno confermato solo alcune delle contestazioni in base alle quali il giudice di primo grado avesse irrogato la sanzione di cui al C.U. n.69 del 6/2/2020. Nel merito risulta dimostrato che l'allenatore della società Virtus Goti 1997 entrava nel terreno di gioco, successivamente rivolgeva frasi irrispettose nei confronti del commissario di campo. Viceversa le altre contestazioni non sono state confermate dall'assistente di linea. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

accoglie parzialmente il reclamo e ridetermina la sanzione comminata ad euro 150,00; nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 29.06.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. N. Di Ronza, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD GUARDIA ROCCA FC in riferimento al C.U.4/GST Del Avelino del 5.03.2020 – gara Guardia Rocca Fc / Asd Pol. Andretta del 23.02.2020 – Campionato Provinciale 3^a categoria di Avellino.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, udita la reclamante, vista la produzione in atti, letto il reclamo lo accoglie per i seguenti motivi. Rileva la CSAT che il GST ha erroneamente dichiarato la inammissibilità del gravame atteso che la società Guardia Rocca, sia in sede di preannuncio di reclamo del 7/3/20, sia in sede di reclamo al GST, del 26/2/20, ha chiesto di addebitarsi la tassa di reclamo sul conto cc 155-3143256 intestato alla società, modalità prescritta dall'art. 48 comma 2 CGS per le società. Peraltro, dalla documentazione versata (estratto di conto corrente) in atti, risulta anche che dal predetto conto la tassa di reclamo sia stata effettivamente prelevata in data 6/3/20. Da quanto precede discende che la decisione del GST va riformata ed, alla luce dell'art. 78 comma 2, ultimo periodo CGS, va disposto il rinvio al GST per l'esame dei motivi di merito di cui al reclamo e non esaminati. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

accoglie il ricorso della società ASD Guardia Rocca FC e dispone l'invio degli atti al Giudice Sportivo per l'ulteriore esame nel merito; di restituire la tassa versata.

Così deciso in Napoli, in data 29.06.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. N. Di Ronza, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società SSD AGORÀ ACADEMY in riferimento al C.U.35 del 20.02.2020 Del. Caserta – gara Fulgor Medio Volturmo / Agorà Academy del 17.02.2020 – Campionato Under 15 Delegazione Provinciale di Caserta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, vista la produzione in atti, letto il reclamo conferma la decisione del giudice sportivo territoriale. Rileva la CSAT che risulta preliminare alla sanzione della esclusione dal campionato, la seconda rinuncia, così come interpretata dal GST, relativamente alla mancata partecipazione alla gara del 17/2/2020. In riferimento a tale gara, il reclamante assume la sussistenza di una causa di forza maggiore (guasto del veicolo) che, invero, non risulta adeguatamente provata. Va rilevato, infatti, che agli atti del presente giudizio vi è unicamente una fattura di riparazione di € 129 che, per sue caratteristiche e provenienza, non appare in grado di provare l'assoluta impossibilità di partecipare alla gara ricorrendo a veicoli sostitutivi o rimediando, altrimenti, alla disavventura occorsa. Sul punto, il reclamo appare assolutamente generico non solo perché non indica il tempo ed il luogo in cui sarebbe avvenuto il guasto ma neanche allega circostanze dalle quali desumere l'impossibilità di rimediare in diverso modo (ad es. contattando Forze di polizia, squadra avversaria, ricorso ad altri mezzi di trasporto pubblico o privato). Ne discende che la mancata partecipazione alla gara del 17/2/2020 non appare giustificata da forza maggiore ed essa è equiparata a rinuncia dall'art. 55 comma 1 NOIF con la conseguenza che legittima è anche la sanzione applicata dal GST della esclusione dal campionato, trattandosi di seconda rinuncia. **P.Q.M**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il ricorso; ordina addebitarsi la relativa tassa.

Così deciso in Napoli, in data 29.06.2020

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 3 luglio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**